

## **MODELLO STATUTO "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

### **ART. 1**

#### **(Denominazione, sede e durata)**

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, l'associazione denominata <<SVILUPPARTY>>, con sede nel Comune di BOLOGNA via Sant'Isaia n. 3/2.
2. La sua durata è illimitata.

### **ART. 2**

#### **(Finalità)**

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Le finalità che si propone sono in particolare
  - A. la promozione e incentivazione dell'industria italiana di sviluppo videogiochi
  - B. La promozione di una rete tra gli sviluppatori di videogiochi italiani in una modalità di lavoro etica
  - C. L'organizzazione dell'evento "Svilupparty" con cadenza annuale a Bologna.
  - D. l'organizzazione e gestione di eventi, anche in collaborazione con altri organizzatori di eventi.
  - E. il contrasto di cattive pratiche collegate ai videogiochi, quali le videoslott, videopoker, VLT e altre forme di gioco d'azzardo
  - F. gestione di un apparato di comunicazione web (facebook, twitter, blog, ecc)
  - G. gestione di una sede e di una struttura organizzativa
  - H. la produzione di materiali promozionali dell'associazione o degli eventi organizzati
  - I. la ricerca di contributi e sovvenzioni da parte dell Pubbliche Amministrazioni, locali, nazionali, europee e mondiali
  - J. la raccolta fondi per i punti di cui sopra, tramite donazioni, tesseramento, sponsorizzazioni ecc.

### **ART. 3**

#### **(Attività)**

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare qualsiasi attività, purchè legittima, idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

### **ART. 4**

#### **(Soci)**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali condividendone le finalità intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
4. Ci sono tre categorie di soci:
  - ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;
  - sostenitori, coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  - benemeriti, persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari.

### **ART. 5**

#### **(Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

5. Il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
6. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

**ART. 6**  
**(Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.
2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
  - a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
  - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato con qualsiasi mezzo.
5. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

**ART. 7**  
**(Organi sociali)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'assemblea dei soci;
  - il consiglio direttivo;
  - il presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

**ART. 8**  
**(Assemblea)**

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:
  - a) avviso scritto da inviare con qualsiasi mezzo (lettera semplice, raccomandata a.r., email, sms, messaggio, ecc) ed e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
  - b) avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
3. L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**ART. 9**  
**(Compiti dell'assemblea)**

1. L'assemblea deve:
  - approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare gli eventuali regolamenti interni;
  - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il presidente e il consiglio direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

**ART. 10**  
**(Validità assemblee)**

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

**ART. 11**  
**(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione. Il registro manuale può essere sostituito da un registro informatico firmato digitalmente dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**ART. 12**  
**(Consiglio direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri a un massimo di nove, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il primo consiglio direttivo è composto da sei membri.
3. Il consiglio direttivo può invitare alle riunioni anche altri soci o ospiti senza diritto di voto.
2. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
6. Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:
  - a) il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
  - b) il vice-presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
  - c) il segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
  - d) il tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
7. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

**ART. 13**  
**(Presidente)**

1. Il presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto anche più di una volta.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

**Art.14**  
**(Vice Presidente)**

1. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

**ART.15**  
**(Segretario)**

1. 1. Il segretario redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e si occupa di renderli accessibili ai soci, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal presidente.

**ART. 16**  
**(Tesoriere)**

2. Il tesoriere conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali.

**ART. 17**  
**(Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - quote di iscrizione
  - contributi annui ordinari
  - contributi straordinari
  - contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, nazionali, europei o mondiali, istituti di credito e altri;
  - eredità, donazioni, lasciti, legati e liberalità di terzi o associati;
  - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

**ART. 18**  
**(Bilancio)**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.
4. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione e pubblicato sul sito internet dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
6. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.
7. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
8. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste<sup>1</sup>.

**ART. 19**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono le maggioranze di cui all'art. 10.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà devoluto a fini di utilità sociale<sup>1</sup>.

**ART. 20**  
**(Disposizioni finali)**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
-